

LEGGE DI BILANCIO 2019

Gentili dottori, facendo seguito alla nostra circolare 13_2018 Legge di Bilancio e sue anticipazioni, in questo documento analizziamo le principali novità fiscali definitivamente approvate nella Legge di Bilancio per il 2019, Legge n. 145 del 30/12/2018 pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018.

⇒ **STOP AUMENTI ALIQUOTE IVA**

La legge di bilancio, neutralizzando le clausole di salvaguardia previste dalla legge finanziaria dello scorso anno, annulla gli aumenti delle aliquote iva.

L'aliquota ridotta del 10% sarebbe passata al 11,5% nel 2019 e al 13% nel 2020, mentre l'aliquota ordinaria del 22% sarebbe aumentata al 24,2% nel 2019 e al 24,9 nel 2021, fino a raggiungere il 25% del 2022.

⇒ **ESTENSIONE REGIME FORFETTARIO**

Viene modificata la disciplina del regime forfettario previsto per le persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) dall'art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015, che prevede una imposta sostitutiva dell'Irpef in misura fissa al 15%, per le start-up del 5%).

Il limite dei ricavi/compensi per accedere a questo regime, fino al 2018 differenziato per settori di attività, viene ora innalzato per tutti a 65.000 euro, mentre restano invariati i coefficienti di redditività.

Inoltre sono stati eliminati i paletti che ponevano dei limiti quantitativi relativi alle spese per beni strumentali e per lavoro dipendente e/o collaboratori.

Diventano invece più stringenti due clausole di esclusione; l'accesso al regime è precluso:

1. ai soggetti titolari di partita iva che fatturano o fattureranno **prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro** (sia lavoro dipendente che assimilato) **dei 2 anni precedenti l'ingresso nel regime forfettario** o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili (cosiddetta norma "ANTI-FURBETTI"); è stata eliminata la precedente soglia massima di € 30.000 di redditi di lavoro dipendente o assimilato.
2. ai soggetti che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, **partecipano anche a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero a Srl** o ad associazioni in partecipazione.

NOTA BENE: L'esclusione per chi possiede partecipazioni in Srl è limitata a due casi:

- chi ha partecipazioni in srl in "trasparenza fiscale" (come avveniva anche nel 2018);
- chi ha partecipazioni **di controllo (anche indiretto)** in società a responsabilità limitata che svolge attività riconducibile a quella esercitata in regime agevolato.

⇒ **FLAT TAX**

Diversamente dal regime forfettario, questa sarà la vera "tassa piatta", la cosiddetta flat-tax che, **a partire dal 2020**, riguarderà gli imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni con **ricavi/compensi tra 65.001 e € 100.000 euro**.

I contribuenti che rientrano nei limiti di ricavi indicati possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari (differenza tra ricavi e costi), **un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP con l'aliquota del 20%.**

Altri vantaggi, di tipo operativo, per questi contribuenti consistono in:

- Esonero dall'operare le ritenute alla fonte (e successivo versamento di ritenuta);
- Esonero dall'emissione di fattura con ritenuta d'acconto;
- Esonero dall'applicazione dell'iva sulle fatture emesse.

La flat tax è esclusa e quindi non possono accedere a questo regime coloro i quali non hanno i requisiti per accedere al regime forfettario relativi alla partecipazione in società e al rapporto di lavoro dipendente nei due anni antecedenti l'accesso al regime.

⇒ **CEDOLARE SECCA AL 21% PER LOCAZIONE IMMOBILI COMMERCIALI**

La legge di bilancio prevede dal 2019 la possibilità per le persone fisiche (sono quindi escluse le società) di applicare la **cedolare secca del 21% al canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), di superficie fino a 600 metri quadrati**, escluse eventuali pertinenze locate congiuntamente.

ATTENZIONE:

- Il regime della cedolare secca **non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019 se, alla data del 15 ottobre 2018, risulta in corso un contratto non scaduto**, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
- Sono esclusi gli immobili strumentali utilizzati direttamente, dunque potranno scegliere la cedolare solo le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l'immobile nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professione. In altre parole, **non potrà optare per la cedolare, ad esempio, l'imprenditore che ha il negozio in cui svolge l'attività ed il relativo deposito entrambi di sua proprietà, e decide di fittare il deposito.**

⇒ **PROROGA IPERAMMORTAMENTO**

Le disposizioni sull'iperammortamento (art. 1, comma 9, Legge n. 232/2016) si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati:

- entro il 31 dicembre 2019;
- ovvero, entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La percentuale dell'agevolazione varia però in base all'importo dell'investimento; infatti la maggiorazione di costo sarà:

1. del 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro (come negli anni passati);
2. del 100% per investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro;
3. del 50% per investimenti da 10 a 20 milioni di euro;

Non vi sarà alcuna maggiorazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro.

Restano confermati gli altri requisiti quali ad esempio la perizia giurata o la dichiarazione del rappresentante legale.

Per le farmacie, l'iperammortamento si applica ai cosiddetti magazzini automatizzati ed ai distributori automatici "interconnessi".

⇒ **SUPER AMMORTAMENTO NON PROROGATO NEL 2019**

La legge di bilancio non ha prorogato il cosiddetto superammortamento. Ricordiamo che l'agevolazione è applicabile alle spese sostenute integralmente entro il 31 dicembre 2018 oppure agli investimenti effettuati nel corso del 2018, con la possibilità di completare l'investimento entro il 30 giugno 2019 se entro il 31 dicembre 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

⇒ **LIMITAZIONE AL RIPORTO DELLE PERDITE PER I SOGGETTI IRPEF**

A partire dal 2018, la nuova legge estende ai soggetti Irpef le regole del riporto delle perdite d'impresa previste per le società di capitali. Per le imprese in contabilità ordinaria (e semplificata) e per i soci di società di persone (snc o sas come la maggior parte delle farmacie), l'eccedenza di perdite fiscali non compensate nell'anno potrà essere riportata nei periodi successivi nel limite dell'80% del reddito conseguito. Precedentemente non vi erano limiti di riporto per le imprese in contabilità ordinaria per questi soggetti.

Esiste un regime transitorio iniziale, più stringente, in cui si potranno utilizzare le perdite nel limite del 40% del reddito di impresa negli esercizi 2018 e 2019 e del 60% nel 2020. Le perdite di impresa generate nei primi tre anni, invece, sono comunque utilizzabili al 100%.

⇒ **PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (ANCHE IN SOCIETA' ESTERE)**

Viene nuovamente proposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o usufrutto;

alla data del 01.01.2019, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Entro il 30.6.2019 è necessario provvedere alla perizia di stima, mentre il versamento dell'imposta sostitutiva (con aliquota dell'11% in caso di partecipazioni qualificate, del 10% negli altri casi) può essere dilazionato in tre rate annuali con scadenza il 30 giugno 2019 (30% dell'imposta), il 30 giugno 2020 (40% oltre interessi) e il 30 giugno 2021 (30% oltre interessi).

⇒ **ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI DETENUTI DA IMPRENDITORI INDIVIDUALI**

E' stata ancora rinnovata la cosiddetta estromissione agevolata dei beni immobili strumentali: si applica alle "estromissioni" dal patrimonio dell'impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2018, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dell'8% devono essere eseguiti, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

⇒ **RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA**

Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017. È previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10%.

⇒ **TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI**

A decorrere dal periodo d'imposta 2019, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società di capitali (e gli enti soggetti ad IRES) può essere assoggettato all'aliquota del 15% (anziché il 24%) per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

- degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi;
- del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Questa disposizione sarà applicabile, ai fini Irpef, anche al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria e semplificata (con alcuni accorgimenti).

L'Irpef sarà determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote Irpef ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

⇒ **NUOVA DEDUCIBILITA' IMU IMMOBILI STRUMENTALI**

Viene elevata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell'Imu dovuta sugli immobili strumentali.

⇒ **IVA AL 10% SU ALCUNI DISPOSITIVI MEDICI**

L'art. 1, comma 3, della legge di Bilancio 2019 stabilisce che si applica l'aliquota Iva ridotta del 10% anche ai "dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del Reg. UE n. 2017/1925".

⇒ **FATTURA ELETTRONICA E OPERATORI SANITARI**

Come già ampiamente discusso in precedenti informative, ricordiamo che per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati per l'elaborazione della Dichiarazione dei Redditi precompilata **non possono emettere fatture elettroniche** con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria. Le informazioni fiscali trasmesse all'STS possono essere utilizzate solo dalle PA per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

⇒ **ABROGAZIONE ACE E IRI**

Dal 2019 l'ACE (Aiuto alla Crescita Economica, introdotto dall'art. 1, D.L. n. 201/2011 e successivamente modificato) è soppresso. Resta ferma la possibilità di riportare l'eccedenza ACE 2018 o di trasformarla in credito d'imposta ai fini Irap. Si stabilisce inoltre anche l'abrogazione dell'IRI (Imposta sul Reddito d'Impresa) già a decorrere dal 2018.

⇒ **RIDUZIONI DEDUZIONI IRAP COSTO DEL LAVORO**

Nell'ambito della disciplina Irap vengono abrogati:

- la deduzione, per un importo fino a 15mila euro su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- il credito d'imposta del 10% previsto a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del DLgs 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

⇒ **SALDO E STRALCIO CARTELLE**

Coloro che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (Isee del nucleo familiare non superiore a 20mila euro) possono estinguere i debiti tributari, diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a 1.000 euro previsto dal DL 119/2018, affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (è necessario quindi verificare la data in cui è stato formato il ruolo e non la data di notifica) e derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall'omesso versamento dei contributi.

Per la definizione, è previsto il pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale e degli interessi in misura percentuale (16%, 20% e 35%, a seconda dell'Isee) e delle somme spettanti all'Agente della Riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella. Non si pagano, quindi, le sanzioni e gli interessi di mora ovvero, in caso di contributi previdenziali, le somme aggiuntive. Con apposita circolare approfondiremo le modalità per avvalersi di questa possibilità.

⇒ **PROROGA DETRAZIONI PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, BONUS MOBILI, BONUS VERDE**

Vengono confermati, anche per il 2019, tutte le agevolazioni legate a detrazioni per gli interventi che brevemente riassumiamo:

- Detrazione del 65% per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione (con efficienza energetica almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti); sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione; acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
- Detrazione del 50% per acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; acquisto e posa in opera di schermature solari; acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e per tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (fino ad un massimo di 96.000 euro).
- Detrazione sempre del 50% per le spese (fino a 10.000 euro) inerenti l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici rientranti almeno nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (per il quale si fruisce della relativa detrazione).
- Detrazione del 36% per le spese (fino a 5.000 euro) di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Resta in vigore il Sisma Bonus fino al 2021 come da normativa precedente.

⇒ **SPORT BONUS**

Il c.d. "sport bonus" per le spese sostenute nel 2019 darà diritto ad un innalzamento della percentuale di credito d'imposta spettante, fino al 65%.

In particolare per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o la realizzazione di nuove strutture spetta un credito d'imposta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate (nel 2018 era pari al 50% nel limite massimo di erogazione liberale di € 40.000), anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

La misura può essere fruita da:

- persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile (nel 2018 era riconosciuto solo alle imprese);
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 1% dei ricavi annui (nel 2018 limite del 0,3% dei ricavi annui);

ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap.

⇒ **PENSIONATI "ESTERI" E SUD ITALIA**

I commi 273 e 274 della legge di bilancio prevedono che le persone fisiche, titolari di pensioni estere, che trasferiscono la propria residenza in Italia in un comune del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con popolazione non superiore a 20mila abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva del 7 per cento.

⇒ **REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE LEZIONI PRIVATE DEGLI INSEGNANTI**

È stata prevista, dal 2019, la possibilità per gli **insegnanti, titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado**, di fruire di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15% sui compensi derivanti da lezioni private e ripetizioni rese.

⇒ **AUTOMOBILI: TASSE E INCENTIVI**

Si introducono disincentivi (sotto forma di imposta) per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori a determinati limiti **ed incentivi** (fino a 6.000 euro) per l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni, rottamando vecchie automobili. Tra le altre, si ricordano le seguenti misure:

- detrazione del 50% (su un ammontare complessivo non superiore a 3mila euro) per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica;
- dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2g/km.

⇒ **IMU TASI**

La riduzione del 50% della base imponibile dell'Imu e della Tasi prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale viene estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Inoltre, per il 2019, i Comuni possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio comunale la stessa maggiorazione Tasi già confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.

⇒ **CANONE RAI**

Il canone RAI sarà a regime pari a Euro 90 per ciascun anno (come già nel 2018).

Distinti Saluti